



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

TRA

Comune di Ozieri (in seguito denominato "Ente") - C.F./P.IVA 00247640907, con sede legale a Ozieri via Vittorio Veneto n.11, rappresentato dal Dott. Antonio Volpe nella sua qualità di Dirigente del Settore Amministrativo, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

E

l'Avv. del Foro di (in seguito denominato/a "Professionista") (C.F. - P.IVA), con domicilio presso lo studio in

Premesso che:

- ✓ Il Comune di Ozieri è stato citato in giudizio nel Ricorso presentato al Tribunale di Sassari per l'udienza fissata per il giorno 14.12.2020, dai ricorrenti S.S. e S.G.M., rappresentati e difesi dall'Avvocato Sergio Milia con Studio Legale in Sassari Via Mazzini n. 2/D, al fine di ottenere il risarcimento dei danni in relazione a fatti che si sono verificati in data 13 e 14 aprile 2019 presso il Quartiere Fieristico di San Nicola (Ozieri);
- ✓ Con Deliberazione n.133 del 12/10/2020, la Giunta ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio e dato incarico al Responsabile del Servizio Affari legali per l'adozione degli atti necessari;
- ✓ Con Determinazione n.—del --/--/----, si è proceduto all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale e all'assunzione di impegno di spesa nei confronti dell'Avv..... con sede a

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.133 del 12/10/2020 e per le motivazioni ivi indicate, l'Ente affida al Professionista, che accetta, l'incarico di patrocinio legale avente per oggetto la difesa e rappresentanza dell'Ente nel giudizio innanzi al Tribunale di Sassari proposto da SANCIU STEFANO, nato ad Ozieri il 14.02.77, residente a Berchidda loc. Sos. Ruos (CF.SNCSFN77B14G203W), SANNA GIAN MATTEO, res.te in Berchidda, nella Via Coghinas 8 (CF.SNNGMT59P17A789W), elettivamente domiciliati, ai fine del presente giudizio, in Sassari nella Via Mazzini 2/d, presso e nello studio dell'Avvocato SergioMilia CF MLISRG60A23I452C mediante Atto di Citazione avente ad oggetto "Azione per risarcimento

danni”.

L'incarico è conferito dall'Ente esclusivamente per il presente grado di giudizio.

Il rapporto è di natura libero-professionale disciplinato ai sensi degli artt. 2229 e segg. del Codice Civile e non implica un rapporto esclusivo a favore del professionista il quale dà atto che, laddove il contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario ad altri studi legali, l'Ente esercita tale diritto nell'ambito della propria attività discrezionale.

All'avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Ente, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'avvocato incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Ente.

Art. 2

Il professionista si impegna a dare esecuzione all'incarico secondo la migliore diligenza propria dell'attività professionale esercitata e dedicando alle pratiche dell'Ente l'impegno più elevato, considerando la medesima come cliente primario.

Il professionista incaricato dovrà fornire all'Ente la valutazione circa la convenienza economica dello specifico contenzioso tenendo conto delle possibilità di successo, dei costi legali e delle possibilità di eventuale recupero unitamente ad una valutazione di merito sulla convenienza dell'Ente nel procedere nella controversia piuttosto che conciliare.

Il Professionista, in particolare, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna:

- ✓ a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente (anche in modalità telematica);
- ✓ ad informare ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione (memoria, comparsa o altro scritto difensivo);
- ✓ a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- ✓ fornire parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- ✓ garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.
- ✓ a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- ✓ a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- ✓ a cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte con buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'Ente nelle forme di legge, in armonia con quanto previsto dalla Legge n. 162/2014.
- ✓ Al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, l'Ente ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità. Per tutti i giudizi il legale incaricato invierà periodicamente una relazione circa l'andamento processuale, nonché un'eventuale relazione sull'opportunità e disponibilità della controparte ad una transazione della lite.
- ✓ Nel caso in cui l'Ente sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.
- ✓ Il legale in tali ipotesi stilerà lo schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificare la coerenza, qualora trasmesso da controparte. L'atto formerà oggetto di proposta di decreto;
- ✓ a fornire, su richiesta dell'Ente, pareri sia orali che scritti relativi alla causa affidata senza costi aggiuntivi;
- ✓ in caso di accoglimento delle domande dell'Ente, a curare per conto ed in nome dell'Ente l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari a cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Il Professionista si impegna altresì a rispettare le previsioni del D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici integrato dal Codice di comportamento adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 20/12/2013, ai

sensi dell'articolo 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/2001 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 3

L'amministrazione si impegna a mettere a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia.

Art. 4

Il professionista, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità:

- ✓ di trovarsi nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;
- ✓ di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- ✓ che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale
- ✓ l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013 e s.m. in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni

Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'Ente per tutta la durata del rapporto instaurato.

Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle predette situazioni.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Ente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell' art. 1453 e ss del c.c.. o di revocare l'incarico.

Art. 5

Le parti concordano che, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al professionista spetta il compenso complessivo pari ad euro oltre Cassa di previdenza (4%) e Iva di legge (22%) come da preventivo prot. n. _____ del _____ allegato al presente atto.

L'indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell'incarico ed al valore della controversia pari a _____ e, pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato.

Le parti concordano che le spese vive (contributo unificato, marche giudiziarie, ecc.) saranno anticipate dal professionista per conto dell'Ente.

Il Professionista assume l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge n° 136/2010 e s.m.i. e si impegna a comunicare il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al momento della prima liquidazione.

Art. 6

L'importo per le competenze professionali, determinato secondo le modalità stabilite ed accettate nel presente disciplinare sarà ridotto del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio e del 20% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite.

La liquidazione della parcella dovrà avvenire nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data della richiesta per come acquisita al protocollo dell'Ente, a conclusione del singolo grado di giudizio previa presentazione di fattura elettronica, preceduta da nota di preavviso corredata dal provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito.

Il Professionista è tenuto altresì a presentare la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense nel rispetto della normativa previdenziale forense che riproduce contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC. In caso di assenza di personale dipendente (lavoratori subordinati e lavoratori impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), il Professionista presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46,

comma 1, lettera p), del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) attestante l'assolvimento degli specifici obblighi contributivi.

In caso di contestazione del saldo o di difformità dello stesso rispetto al compenso complessivo pattuito ed in mancanza di diversa determinazione ad opera del giudice, la fattura dovrà essere corredata dal Visto di conformità e/o congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il compenso verrà liquidato a seguito dell'accertamento da parte del Responsabile del Procedimento circa il puntuale e regolare adempimento dell'attività e delle prestazioni rese dal Professionista rispetto agli impegni assunti con il presente atto.

Art. 7

L'Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista mediante comunicazione a mezzo PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.

Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata avuto riguardo all'utile che ne sia derivato all'Ente.

Art. 8

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili.

Le parti garantiscono che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dell'attuazione del presente atto, come meglio specificato nell'informativa ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 196/2003 contenuta nella lettera di invito e sottoscritta per accettazione.

Art. 9

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente atto, il foro competente è quello di Sassari.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa esplicito rimando al Regolamento per l'affidamento del servizio di rappresentanza in giudizio dell'Ente ad avvocati esterni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 12/12/2016, alle norme del Codice Civile, alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Art. 11

Il presente contratto, redatto in duplice copia, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, parte I, del D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte II, della tariffa allegata al del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PROFESSIONISTA

Avv.

IL DIRIGENTE

Dott. Antonio Volpe

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale.